



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



Prevenzione della Corruzione

Prot. n° 32 del 21.09.2016

Direttori e Responsabili

Unità Operative

Oggetto: Nuove norme in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di pubblicazione introdotte dal d.Lgs 25 maggio 2016 n° 97. Indicazioni operative

Con la presente nota, ai fini semplificativi dei contenuti del suddetto decreto, inoltrato con nota n° 16 del 22.06.2016, si forniscono alcune indicazioni generali finalizzate ad inquadrare le principali innovazioni normative, ed individuare alcune misure organizzative per dare attuazione alle richieste di accesso civico che saranno presentate ed adempiere in modo sistematico ed uniforme ai nuovi obblighi di pubblicazione.

Sarà cura di questa Unità proporre e regolamentare, individuare eventuali misure organizzative mediante uno specifico aggiornamento del Piano Anticorruzione, nell'ambito del quale saranno definiti gli obiettivi organizzativi ed individuali in materia di trasparenza (art. 10, del decreto n. 33/13 modificato al comma 3 decreto 97/16) tenuto conto dell'abrogazione del Piano per la Trasparenza.

indicazioni operative

Il decreto in esame risulta emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge n. 124/2015, tra i criteri di delega si evidenziano quelli che costituiscono il punto centrale del decreto preso in esame (artt. 1-40):

- ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza;

- razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

- fermo restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare fermo restando l'impianto del decreto legislativo n° 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (con modifiche e integrazioni) viene introdotto un nuovo strumento di **diritto universale**, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire **la libertà di informazione a ciascun cittadino su tutti gli atti**, documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. Infatti nel modello introdotto dal nuovo decreto il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene regola per tutti gli atti, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente. La norma di riferimento è costituita dall'art. 5, comma 2 del d.Lgs 33/2013, nel testo modificato dall'art. 6 del decreto 97/2016 secondo il quale *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla P.A. , **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto".* E' importante evidenziare che il nuovo sistema di trasparenza non è più improntato solo a *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* attraverso l'accessibilità alle

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., bensì anche a "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa" **rendendo accessibili tutti i documenti detenuti dalla amministrazione**, (nuovo art.1, comma1), inoltre (nuovo art. 2 ,comma1) sono disciplinate le modalità per la libertà di accesso.

il decreto Legislativo n. 97/2016 introduce, in sostanza, un doppio binario:

- Una serie di obblighi di pubblicazione di dati e documenti ed informazioni nella sezione amministrazione trasparente , da rendere immediatamente disponibili sul sito senza autenticazione ed identificazione (art. 2, comma 2) e di richiesta dei medesimi tramite vecchio accesso civico nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, comma 1)
- Il diritto di accesso civico generalizzato di dati e documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5 comma 2 e seguenti) salvi i limiti di legge.

La centralità del diritto di accesso, si evince dalla nuova intitolazione del d.lgs. 33/2013 modificata dall'art. 1 del d.lgs 97/2016.

Obblighi di pubblicazione

E' opportuno sottolineare che gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 sono modificati ed integrati dal decreto 97/2016 e sono aggiuntivi ed ulteriori rispetto ad altri obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

Novità introdotte in materia di pubblicazione

Partendo dal decreto. 33/2013 gli obblighi di pubblicazione vengono assolti in base all'art. 2 comma 2, mediante pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati nel sito istituzionale, in conformità alle regole tecniche stabilite nell'allegato A dello stesso decreto, così come secondo l'art. 9 , nella home page del sito è collocata una apposita sezione denominata "amministrazione trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

I documenti, i dati e le informazioni sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del CAD, e sono riutilizzabili senza altro onere se non quello di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (art. 7). L'amministrazione deve assicurare la qualità dei dati pubblicati, ed in particolare l'integrità, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, ed il costante aggiornamento (art. 6). Essi, in base all'art. 8, vanno pubblicati tempestivamente e per un periodo di 5 anni decorrente dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dal quale decorre l'obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli relativi agli organi politici e ai dirigenti . Una volta trascorso il periodo in questione tutti i dati, documenti ed informazioni restano accessibili ai sensi dell'art. 5. Il termine di 5 anni può essere abbreviato dall'Anac *"sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso"*.

Particolare attenzione deve essere posta alla disciplina di cui all'art. 7-bis introdotto con il decreto 97 in relazione al rapporto, sempre controverso, con le esigenze di riservatezza e tutela della privacy. In base al comma 1, la sussistenza di un obbligo di pubblicazione in "amministrazione trasparente" comporta la possibilità di diffusione in rete di dati personali contenuti nei documenti, nonché del loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità secondo i motori di ricerca, purché non si tratti di dati sensibili e di dati giudiziari. Mentre, in presenza di obblighi di pubblicazione di atti o documenti previsti da (altre) norme di legge o regolamento, l'amministrazione deve rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (comma 4); laddove, invece, l'amministrazione decide la pubblicazione di dati, documenti o informazioni non obbligatori per legge, deve provvedere alla anonimizzazione di tutti i dati personali (comma 3).

restano fermi i limiti della riservatezza riguardo ai dati inerenti i titolari di cariche politiche e dirigenti (comma 2) e le notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione afferente coloro che sono addetti ad una funzione pubblica (comma 5). Particolare attenzione, dunque, deve essere prestata alle pubblicazioni all'albo *on line*, in quanto i dati personali possono essere diffusi solo se pertinenti e quelli sensibili e giudiziari solo se indispensabili alle finalità di trasparenza; ulteriore attenzione meritano le pubblicazioni in amministrazione trasparente autonomamente decise dall'Azienda nell'ambito del PTPC come obblighi di pubblicazione ulteriori: in tal caso occorre procedere alla anonimizzazione di tutti i dati personali.

In merito al **contenuto degli obblighi**, è stata mantenuta l'originaria impostazione, con alcune precisazioni.

In primo luogo, il comma 1-bis dell'art. 3 del decreto 97 prevede che l'Anac, sentito il Garante della privacy, può identificare i dati, i documenti e le informazioni per le quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione.

Sempre nell'ottica di semplificazione, il comma 1-ter dell'art. 3 prevede che l'Anac con il PNA può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità attuative, in relazione sia alla natura dei soggetti che alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte.

Ulteriore misura di semplificazione è contenuta nell'art. 9-bis del nuovo decreto a mente del quale l'obbligo di pubblicazione dei dati destinati a confluire in alcune banche dati (all. B) si intende assolto mediante la comunicazione dei dati in questione all'amministrazione titolare della banca dati. A titolo esemplificativo, gli obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti a soggetti esterni si intenderanno assolti con la comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica titolare di Perla PA, e il collegamento ipertestuale inserito nell'apposita sottosezione "amministrazione

trasparente" a tale banca dati: solo la mancata comunicazione dei dati prevista dalla legge (cfr. art. 53 d. lgs. 165/2001 e s.m.i.).In base all'art. 42, comma 2, del d.lgs. 97/2016 tali obblighi di pubblicazione acquisteranno efficacia decorso un anno dall'entrata in vigore del decreto. Tale norma precisa che *"ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni...entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari di banche dati di cui all 'allegato B e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. Si rappresenta, pertanto, l'esigenza che le SS.LL., ciascuno per la propria competenza, presa visione delle banche dati di cui all'allegato B e degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge in relazione a ciascuna di esse, procedano a verificare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione e la completezza dei dati fin qui trasmessi, provvedendo a trasmettere i dati omessi e ad integrare quelli incompleti.* anche al fine della individuazione di specifici obiettivi di performance in grado di consentire il rispetto dell'obbligo posto dall'art. 42, comma 2 del d.lgs. 97/2016.

Il d. lgs. 33/2013 individua in modo chiaro competenze e adempimenti in capo ai diversi soggetti che a vario titolo operano nella pubblica amministrazione. Il comma 3 dell'art. 43 prevede che *"i dirigenti...garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*; mentre, il **responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (cfr. nuovo comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, modificato dall'art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016) ai sensi dell'art. 43, comma 1, *"svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente"*. Ne consegue che, in base alla norma, ciascun responsabile di settore "deve garantire e assicurare" la trasmissione degli atti, dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente", in modo

che il soggetto deputato alla materiale pubblicazione (amministratore di sistema/operatore) possa farlo tempestivamente, in modo corretto e nel rispetto delle norme sui tempi e sulle specifiche tecniche. Sul punto è bene richiamare l'attenzione sull'art. 9 del Dpr 62/2013, che contiene il nuovo *Codice di comportamento*, il quale dispone che **"il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale"**: è chiaro che ciascun dipendente è obbligato a collaborare per elaborare, dunque, i dati da pubblicare; dati che dovranno essere estratti dai provvedimenti amministrativi che vengono posti in essere nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Il responsabile della prevenzione e trasparenza, invece, (al di là di altri specifici compiti), ha competenze di "stabile controllo" sugli adempimenti che la legge pone in capo all'amministrazione e che sono attribuiti alla responsabilità gestionale dei dirigenti, dell'amministratore di sistema e dell'operatore del sito. Nelle more delle modifiche al PTPC, si confermano le competenze in materia di elaborazione e trasmissione dei dati e dei documenti da pubblicare come indicato nel vigente Piano triennale della trasparenza.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 sono finalizzati a garantire un controllo diffuso dei cittadini sull'uso delle risorse pubbliche e, soprattutto, ad assicurare la libertà di informazione del cittadino; **alcuni obblighi, tuttavia, sono prescritti a pena di inefficacia dei provvedimenti.** Si fa riferimento in particolare agli obblighi contenuti negli artt. 15, 22, 26 e 39 del d.lgs. 33/2013. In particolare: nel caso di conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso.

Risultano rafforzati, inoltre, gli obblighi di pubblicazione afferenti l'affidamento di contratti pubblici, si segnala che:

- 1) a norma dell'art. 23, comma 1, lett. b) va pubblicato semestralmente l'elenco dei provvedimenti finali di scelta del contraente (aggiudica definitiva) relativi a lavori servizi e forniture, indicando anche la modalità di scelta del contraente;
- 2) a norma dell'art. 37 vanno pubblicati sia i dati di cui all'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 ,sia anche tutti gli atti ed informazioni previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici (si fa rinvio in particolare all'art. 29 del nuovo codice "Principi di Trasparenza").

Si segnala, infine, che gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di cariche politiche sono stati estesi anche ai titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, comma 1-bis decreto 97/16) e ai titolari di posizione organizzativa, cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali (comma 1-quinquies).

Nelle more dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione, che deve contenere anche le misure per l'attuazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza , si richiamare l'attenzione sull'art. 35 del d. lgs. 33/2013 il quale prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano " ***i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza***", indicando per ciascuno alcuni dati previsti dalla norma (il responsabile, i documenti da allegare, il modo di accedere alle informazioni, il termine, ecc...). E', dunque assolutamente necessario procedere - ciascuno relativamente al proprio ufficio- a completare il censimento dei procedimenti di competenza, pubblicando sull'apposita sezione del sito tutti i dati e la modulistica previsti dalla legge. E' evidente l'importanza di tale adempimento preliminare: esso si pone come momento di conoscenza e completa mappatura delle attività di competenza dell'amministrazione, anche ai fini dell'analisi del rischio anticorruzione da porre a base del piano di prevenzione che dovrà essere

implementato ed aggiornato , non vi è dubbio che tale pubblicazione preliminare - laddove omessa- inficia la regolarità dei procedimenti amministrativi, in quanto i cittadini debbono essere posti in condizione di conoscere preliminarmente le "regole" dei procedimenti cui sono interessati.

Ridefinito il contenuto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, dalla cui nuova rubrica ("Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione") nonché dal nuovo contenuto si evince l' eliminazione dell'obbligo di predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Al riguardo, necessita coordinare l'intervenuta modifica con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 - ove si prescrive di indicare "in un'apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione..., i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto" e alla luce di quanto previsto ex art. 43 comma 1 del medesimo decreto, ove si attribuisce alla figura del "Responsabile per la trasparenza, il compito di svolgere "stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione". Il comma 3 del decreto 97 si stabilisce che: "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali. Per quanto sopra, il responsabile per la trasparenza propone, entro il citato termine semestrale di cui all'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, le necessarie modifiche per l'aggiornamento della sezione del vigente Piano

triennale per la prevenzione della corruzione dedicata agli obblighi di pubblicità e trasparenza, alla luce dei nuovi adempimenti introdotti dalla legge.

Modificato l'art. 14 del D.Lgs. . 33/2013 che inserisce l'1 quater: Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.65.Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi”.

Modificato l'art. 19 D.Lgs. . 33/2013 bandi di concorso: Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale....., sono inseriti i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte.

Modifiche all'art. Art. 41 della legge n. 190 del 2012

il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.»;

dopo il comma 8 è' inserito il seguente: «8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.»;

alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui al comma 16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione,» e dopo le parole «rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti: «e le relative misure di contrasto,»;

alla lettera d) del comma 9, le parole «monitorare il» sono sostituite dalle seguenti: «definire le modalità di monitoraggio »;

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

Introdotta 1 bis “Le amministrazioni pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione in forma sintetica e aggregata,, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Al comma 3 è stata soppressa l’eccezione per i responsabili di strutture semplici di pubblicazione di cui al comma 2;

al punto 6 : Gli enti e le aziende , le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di Attesa” i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Il decreto in commento ha, altresì, modificato e reso più efficace l'**apparato sanzionatorio**.

L'art. 45 attribuisce all'Anac un potere di ordine relativamente al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione; ove a seguito dell'esercizio di poteri ispettivi l'Autorità riscontri la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni;

il mancato adempimento dell'ordine dell'Anac costituisce illecito disciplinare. In particolare, l'Anac segnala il fatto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, nonché alla Corte dei Conti ove ravvisa anche altri profili di responsabilità. In base all'art. 46 l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione costituisce, altresì, elemento della valutazione della responsabilità dirigenziale, ed influisce sulla liquidazione del trattamento accessorio e può integrare, nei casi previsti dalla legge, fonte di responsabilità per danno d'immagine.

Infine, l'art. 47 attribuisce all'Anac il potere di irrogare le sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi relativi alla comunicazione e alla pubblicazione dei dati relativi ai titolari di cariche politiche e ai dirigenti, nonché dei dati relativi alle partecipazioni societarie.

Il diritto di accesso civico

Fermo restando quanto in premessa indicato, si forniscono alcune indicazioni operative per l'esame, l'istruttoria e la decisione sulle istanze di accesso civico.

L'attenta lettura dell'art. 5 e 5-bis del d. lgs. 33/2013, consente di enucleare due tipologie di accesso civico:

- 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1);
- 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2).

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse, però, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. Il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei.

Ciò posto in linea generale, si osserva quanto segue:

Trasmissione dell'istanza.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). Essa è presentata alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni; --
- all'ufficio relazioni con il pubblico;
- ad un altro ufficio indicato dall'amministrazione nella apposita sottosezione di "amministrazione trasparente";
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, solo ove si tratti di accesso civico di cui al comma 1 (cioè, in relazione a dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria).

Sull'apposita sottosezione "altri contenuti-accesso civico" sono contenute le modalità di esercizio di tale diritto e la modulistica; è stata attivata fin da ora una casella di posta elettronica dedicata alla ricezione delle istanze di accesso civico denominata :**accesso civico@aocs.it**.

L'istruttoria

Nei casi di accesso civico di dati, atti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, il responsabile della pubblicazione provvederà all'istruttoria della pratica, alla immediata trasmissione dei dati, documenti o informazioni non pubblicate all'operatore e alla trasmissione entro 30 giorni degli stessi o del link alla sottosezione di amministrazione trasparente ove sono stati pubblicati; in caso di diniego esso va comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni. Laddove l'istante abbia indirizzato la richiesta di accesso civico in questione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, questi provvede a trasmetterla al responsabile della pubblicazione dei dati il quale provvederà all'istruttoria e alla conclusione nel termine di 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale dell'Azienda, dandone comunicazione anche al responsabile della trasparenza, il quale può sempre "*richiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze*" (cfr. art. 5, comma 6, ult. periodo).

In base al comma 10 dell'art. 5, in tali ipotesi il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è obbligato ad effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 e, cioè, all'ufficio per i procedimenti disciplinari (*ogni omissione di pubblicazione obbligatoria costituisce illecito disciplinare*), nonché alla Direzione generale e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Nei casi di accesso civico universale il responsabile dell'ufficio che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso (cui eventualmente l'istanza verrà trasmessa dal

responsabile dell'URP cui sia stata indirizzata), provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comun azione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

F.to Il Responsabile

dott.ssa Adelaide Marsico